



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Sezione VI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Milano, dott. Giorgio Di Giorgi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nel procedimento iscritto al n 17613/2022 del Ruolo Gen. e promosso con atto di citazione notificato in data 22/03/2022

da

CONSERF SRLS (P.I. 15374991006), in persona del legale rappresentante dott. Alessandro D'Antonio, con sede in Roma (RM) -via Sicilia 50-, non in proprio ma quale procuratore di **ROBERTO UMBERTO**

ALESSANDRO

Codice fiscale:

Codice fiscale:

GIUSEPPE G

Codice fiscale:

TIZIANA LA

Codice fiscale:

ANTONIO F

Codice fiscale:

CRISTINA R

Codice fiscale:

VINCENZO F

Codice fiscale:

GIUSEPPE ST

Codice fiscale:

con l'avv. Federico Comba (C.F. CMBFRC83A051138U)

che la rappresenta e difende in forza della procura speciale in calce all'atto di citazione

-attrice -

contro

COMPASS BANCA S.P.A., con sede legale in Milano, Via Caldera, 21, Socio unico direzione e coordinamento Mediobanca S.p.A., P.I. Gruppo IVA Mediobanca 10536040966, C.F e n. iscr. R.I. di Milano 00864530159, in persona dei suoi procuratori Dottor (come da estratto della visura camerale qui prodotta quale all. n. 1), nella quale, con

SENTENZA	
N. _____	
ANNO 2024	
RUOLO GENERALE	
N. _____	
REPERTORIO	
N. _____	
DEPOSITATA IL	



"recurring" contenuta in ogni contratto di finanziamento estinto "de quibus", in quanto vessatoria⁴ ex art.33 comma 1° Cod. Consumo⁵.

Da ciò consegue la fondatezza e l'accoglimento della domanda attrice; considerando che non v'è contestazione in ordine all'ammontare dei costi da rimborsare per ogni singolo finanziamento estinto, così come accertato ed indicato nell'ambito delle espletate operazioni peritali (v. pag. 39 relazione CTU).

Il diritto al rimborso di tutti gli oneri collegati al finanziamento va effettuato attraverso il c.d. criterio proporzionale (o pro-rata temporis) e non, invece, secondo il c.d. criterio della curva degli interessi. La scelta su tale criterio di liquidazione è confermato dal costante orientamento giurisprudenziale e da ultimo da Tribunale di Milano (dott.ssa Guantario) sentenza n. 5078/2024 - doc. 31: *"Si ritiene pertanto che, in mancanza di precise indicazioni normative, il criterio della proporzionalità lineare sia maggiormente rispondente rispetto a quello del costo ammortizzato, basato su complessi calcoli finanziari, alla ratio della dir. 2008/48 volta a "garantire un'elevata protezione del consumatore", trovandosi lo stesso in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione sia il livello di informazione"*.

COMPASS dovrà pertanto essere condannata a rimborsare (secondo il metodo proporzionale) a ciascun attore tutti gli oneri (al netto degli importi già rimborsati) non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, come accertato ed indicato nell'ambito delle espletate operazioni peritali (v. pag. 39 relazione CTU) che ha tenuto conto delle somme ricevute dagli attori nella fase stragiudiziale della vertenza (circostanza non contestata dagli attori).

Spese come da soccombenza. Le spese sostenute dagli attori per la perizia di parte non vengono poste a carico della convenuta in quanto quelle perizie non hanno riportato i valori determinati dal CTU:

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attrice e:

- a) In via preliminare rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta nei confronti dell'attore Antonio _____ ;
- b) Nel merito: dichiarata l'inefficacia e/o la nullità della c.d. clausola di irripetibilità

⁴ Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza del 6 settembre 2023, n. 25977 ha chiarito che è vessatoria e, quindi, affetta da nullità, la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, giacché cagiona a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33 Codice del Consumo).

⁵ Art.33 comma 1. *"Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto"*.



degli oneri contenuta in tutti i contratti di finanziamento in esame in quanto vessatoria ex artt. 33 e ss. Codice del Consumo:

- 1) In relazione al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto sottoscritto da ROBERTO UMBERTO (contratto n. 4437_), **condanna la convenuta a rimborsare all'attore** tutti gli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, pari a complessivi **Euro 274,61** disponendo che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS;
2. In relazione al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto sottoscritto da ALESSANDRO (contratto n. 50040), **condanna la convenuta a rimborsare all'attore** tutti gli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, pari a complessivi **Euro 610,00** disponendo che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS;
3. In relazione al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto sottoscritto da GIUSEPPE (contratto n. 4392), **condanna la convenuta a rimborsare all'attore** tutti gli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, pari a complessivi **Euro 1.380,03** disponendo che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS;
4. In relazione al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto sottoscritto da TIZIANA (contratto n. 6463), **condanna la convenuta a rimborsare all'attore** tutti gli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, pari a **complessivi Euro 719,64** disponendo che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS;
5. In relazione al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto sottoscritto da ANTONIO (contratto n. 6618) **condanna la convenuta a rimborsare all'attore** tutti gli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, pari a complessivi **Euro 2.951,80=** disponendo che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS;
6. In relazione al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto sottoscritto da CRISTINA (contratto n. 5564_ e n. 4317), **condanna la convenuta a rimborsare** all'attore tutti gli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, pari a complessivi **Euro 622,32=** disponendo che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS;
7. In relazione al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto sottoscritto da VINCENZO (contratto n. 4383) e n. 73...), **condanna la convenuta a rimborsare** all'attore tutti gli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del



finanziamento, pari a complessivi Euro 1.335,71= disponendo che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS;

8. In relazione al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto sottoscritto da GIUSEPPE (contratto n. 518...) condanna la convenuta a rimborsare all'attore tutti gli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, pari a complessivi Euro 925,73= disponendo che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS.

9. Condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di causa sostenute da quest'ultimi che si liquidano in complessivi Euro 2.337,00=, di cui Euro 237,00= per spese esenti, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, disponendo che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS.

Milano, li 24 ottobre 2024

Il Giudice di Pace

Dott. Giorgio DI GIORGI

